

Parti

Ricorrente: E.

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1) Se, in considerazione dell'articolo 3, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86/CE⁽¹⁾ e della sentenza Nolan (ECLI:EU:C:2012:638), la Corte sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali presentate dai giudici dei Paesi Bassi sull'interpretazione di disposizioni della menzionata direttiva 2003/86/CE in un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di un familiare di un avente diritto a protezione sussidiaria, posto che detta direttiva nel diritto dei Paesi Bassi è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile agli aventi diritto alla protezione sussidiaria

[v. ordinanza di rinvio dell'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi) del 21 giugno 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1609; registrata presso la Corte con il numero C-380/17];

2) Se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato solo per il fatto che quest'ultimo, nella sua domanda, non presenta documenti ufficiali che provino il vincolo familiare,

o

se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato unicamente a causa dell'assenza di documenti ufficiali, che provino il vincolo familiare, solo se il rifugiato in questione ha fornito una spiegazione plausibile del fatto di non aver presentato tali documenti e della sua affermazione di non essere in grado di produrli.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il
14 novembre 2017 — Germanwings GmbH / Emina Pedić**

(Causa C-636/17)

(2018/C 063/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Resistente: Emina Pedić

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l'assegnazione di un nuovo (successivo) *Air-Traffic-Control-Slot* da parte dell'ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se con tale espressione venga richiesto che il vettore operativo debba parimenti adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato.

- 2) Se — in caso di necessità di misure, comunque ragionevoli, dirette ad evitare un ritardo prolungato — l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, al fine di potersi sottrarre all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, in caso di imbarco dei passeggeri su un collegamento aereo costituito da uno o due (o più) voli, debba adottare soltanto misure ragionevoli per evitare un possibile ritardo gravante sui voli che esso debba eseguire; ovvero nel senso che debba adottare misure ragionevoli ulteriori volte ad evitare un ritardo prolungato dei singoli passeggeri alla destinazione finale (ad esempio verificando la possibilità di una nuova prenotazione su un altro collegamento aereo).
- 3) Se gli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale —per potersi sottrarre all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento — debba affermare e dimostrare di aver adottato misure ragionevoli per la nuova prenotazione del passeggero su un collegamento aereo grazie al quale questi possa presumibilmente raggiungere la destinazione finale senza incorrere in un ritardo prolungato.

(¹) GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1° gennaio 2017 — Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry

(Causa C-674/17)

(2018/C 063/10)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry.

Altre parti: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» (¹), in considerazione del suo tenore letterale, ammetta il rilascio, su richiesta di singoli cacciatori, di deroghe circoscritte a livello regionale per la cosiddetta caccia finalizzata alla gestione della popolazione.
- Se, nel valutare la suddetta questione, assuma rilievo il fatto che l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto in sede di decisione sulle deroghe segue un piano nazionale di gestione della popolazione e si attiene a un numero massimo di capi abbattuti fissato in un regolamento nell'ambito del quale possono essere annualmente rilasciate deroghe per il territorio dello Stato membro.
- Se nell'ambito della valutazione possano assumere rilievo altri aspetti quali l'obiettivo di prevenire aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.
- 2) Se il rilascio di deroghe per la caccia finalizzata alla gestione della popolazione ai sensi della prima questione pregiudiziale possa essere giustificato alla luce del fatto che non esiste un'altra soluzione valida a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per evitare il bracconaggio.